

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMB UT MONZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3217
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/10/2020 REGISTRATO IL 03/12/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3003217

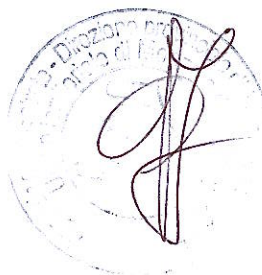
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94599160150 FORUM DEL TERZO SETTORE DI MONZA
ID. TELEMATICO: TNT20L003217000WE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94599160150

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



Estratto Verbale dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 27 ottobre 2020
Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza

Il giorno 27 ottobre 2020, presso la sede del Forum in Via Correggio 59 Monza, a partire dalle ore 17.00, si è riunita, per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del Forum Terzo Settore di Monza e Brianza con il seguente svolgimento e ordine del giorno:

l'Assemblea STRAORDINARIA a partire dalle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

- situazione Forum Regionale e Territoriale;
- presentazione e approvazione nuovo Statuto Forum TS Monza e Brianza.

l'Assemblea ORDINARIA a partire dalle ore 17.45, con il seguente ordine del giorno:

- Omissis.

La riunione si svolge secondo le indicazioni di proroga dei termini di approvazione del Bilancio 2019 del DL "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020, data l'impossibilità di convocare l'Assemblea nei termini regolari.

Il Portavoce precisa che, a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020, la partecipazione alla riunione avviene esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza con l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Presiede il Portavoce Roberto D'Alessio e funge da segretario Mario Geraci.

E' presente il Segretario del Forum Regionale TS Lombardia, Sergio Silvotti.

Sono presenti gli Enti Soci:

- Ass. C.A.D.O.M. - Erminia Belli
- Casa del Volontariato - Assunta Betti Romanò
- Ass. Vivere Aiutando a Vivere - Maria Grazia Nava
- AUSER Brianza - Valentina Rota
- AVIS Provinciale Monza e Brianza - Andreina Fumagalli
- Caritas Zona Pastorale V - Emanuele Patrini
- Consorzio Comunità Brianza Coop. Soc. - Roberto D'Alessio
- Consorzio CS&L Coop. Soc. - Giancarlo Brunato
- Coop. Soc. Diapason - Alessio Andreotti
- Coop. Soc. La Grande Casa - Simona Bianchi
- Coop. Soc. Lambro - Alessio Bordin
- Coop. Soc. META - Daniela Riboldi
- Coop. Soc. Novo Millennio - Marco Meregalli
- Coop. Soc. Solaris - Manuel Dacchini
- Coop. Soc. Spazio Giovani - Maurizio Magistrelli e Lucio Fossati
- Fondazione Stefania - Chiarella Gariboldi e Liliana Casetta
- La Casa di Emma - Silvia Volontè
- Sociosfera - Marta Cazzaniga
- URASAM - Valerio Canzian

Il segretario conferma che l'Assemblea è validamente costituita per la presenza della maggioranza dei soci e passa la parola al presidente per l'analisi dei punti all'Odg.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- situazione Forum Regionale e Territoriale;
- presentazione e approvazione nuovo Statuto Forum TS Monza e Brianza.

Il segretario Sergio Silvotti presenta la **situazione generale** nel quale sono maturate le proposte di modifica allo Statuto del Forum Regionale poi estese agli statuti dei Forum Provinciali.

Per la sempre più puntuale applicazione della L. 106/2016 e del relativo D. Lgs. 117/2017, è in arrivo la pubblicazione del nuovo Registro Unico Nazionale con la necessità per tutti gli Enti che vorranno adeguarsi alle nuove indicazioni di legge di modificare il proprio Statuto.

Questo vale anche per le tipologie dei Forum che si stanno adeguando a diventare Enti di Terzo Settore - ETS, in un quadro generale di cambiamenti sia normativi che sociali, cercando comunque di salvaguardare la specificità delle reti di Terzo Settore, composte da soggetti autonomi e riconosciute come le aggregazioni più rappresentativa e autorevole sul territorio.

Nella ricerca di un compromesso, si è cercato anche di assicurare e mantenere l'autonomia e forza di governo della base provinciale, nel solco della storia del protagonismo delle realtà di Terzo Settore da sempre presenti ed operanti in Lombardia, rispetto ad altre scelte promosse a livello nazionale.

Nello specifico il testo del nuovo Statuto con le relative modifiche sottoposto oggi All'Assemblea tiene conto di alcune caratteristiche e decisioni:

- pur assumendo quasi nella sua integrità la proposta pervenuta dal Forum Regionale della Lombardia, si è cercato di conservare, nel limite del possibile la semplicità, la linearità, dello statuto attuale in essere;
- si è provveduto all'adeguamento alle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 117/2017, cercando di snellire alcuni adempimenti burocratici;
- è stato rafforzato il legame tra il livello provinciale e quello regionale, assunto come nuovo punto di forza del lavoro prodotto;
- si è concretizzato l'obiettivo di dare forza al Forum TS MB attraverso un potenziamento della base sociale, mantenendo e permettendo all'Art. 4 (SOCI) l'adesione anche di organismi senza scopo di lucro ma non ETS (in posizione comunque minoritaria), oltre a ETS di primo livello ma operanti su più ambiti territoriali.

Nel dibattito che si apre alcuni rappresentanti dei Soci intervengono e chiedono l'integrazione del testo con alcuni assunti mancanti, la previsione della nomina del Portavoce in capo ai poteri del Comitato di Coordinamento Provinciale, il rimando esplicito alla stesura ed approvazione di un Regolamento attuativo dello Statuto soprattutto per le regole elettive degli Organi Sociali, l'inserimento tra le cause di ineleggibilità e decadenza degli stessi di altri motivi di interdizione derivanti da disposizioni di legge e dal C.C., da riportare obbligatoriamente nel testo.

Al termine del dibattito, il Portavoce chiede l'approvazione del testo dello Statuto proposto all'Assemblea e con le integrazioni sollevate che saranno aggiunte ma che non inficiano i contenuti fondamentali.

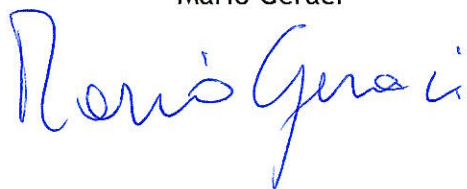
L'Assemblea delibera, all'unanimità dei presenti in video conferenza, di approvare lo Statuto del Forum TS Monza e Brianza con le modifiche proposte, fatto salvo le integrazioni adottate per corrispondere agli adempimenti di legge.

ASSEMBLEA ORDINARIA

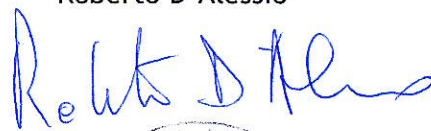
- relazione del Portavoce e del Comitato di Coordinamento:
Omissis.

Non avendo altri argomenti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria viene sciolta alle ore 19.15

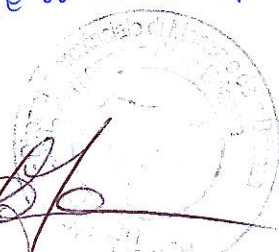
Il Segretario
Mario Geraci



Il Presidente
Roberto D'Alessio



UFFICIO TECNICO
Registrato al n. 3217 del 03/12/2020
Eccell. € 200,00
(20363NT0/00)



STATUTO ASSOCIAZIONE
FORUM PROVINCIALE del TERZO SETTORE di MONZA e BRIANZA E.T.S.

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede - Riconoscimento

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza" [di seguito anche "Forum"] e assumerà la denominazione "Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza ETS" all'esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in Monza; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Monza ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni della Provincia sono decisioni che competono al Comitato di Coordinamento Provinciale [di seguito anche "Coordinamento Provinciale"].
3. Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il Forum è riconosciuto dal Forum del Terzo Settore - Lombardia (Forum Regionale del Terzo Settore); è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

1. Il Forum è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo Settore previsti dalla L 106/16.
2. IL Forum ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore della Provincia a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
3. Il Forum persegue lo scopo di:
 - a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art 2 e 3 Cost.)
 - b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
 - c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;

- d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- g) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- h) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum svolge, a livello provinciale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- Conseguentemente può, a livello provinciale:
- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
 - b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni internazionali, centrali, locali;
 - c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
 - e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
 - f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
 - g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e

finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Provinciale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art 6).

ARTICOLO 4

Soci

1. Al Forum possono presentare richiesta di adesione tutte le organizzazioni di ambito provinciale con sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Monza e Brianza, che:

- promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo *“a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”* (art 2 e 3 Cost.);
- non perseguono finalità lucrative;
- operano nell'interesse generale;
- prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci;
- si impegnano al regolare versamento della quota associativa e che soddisfano e conservano i seguenti requisiti:
- sono organizzazioni di secondo livello;
- sono organizzazioni di primo livello che operano in almeno due Ambiti Territoriali del territorio di Monza e Brianza.

2. Il Forum è composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D. Lgs.117/17, art.45.

3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nel Forum provinciale, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, le articolazioni provinciali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.

4. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Comitato di Coordinamento provinciale il quale svolge l'istruttoria. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dal Coordinamento provinciale, dandone comunicazione all'interessato entro 15 gg. dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l'ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, al Collegio di Garanzia Regionale per un nuovo esame della richiesta di associazione.

5. I Soci si impegnano:

- a. ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. ad adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
- c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dall'Assemblea provinciale, su proposta del Coordinamento provinciale.

6. I Soci del Forum si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

7. L'associazione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la

propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.

8. La perdita dei requisiti accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio.

9. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea provinciale con delibera motivata per:

- a. morosità;
- b. mancato rispetto delle norme statutarie;
- c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 6 comma 5. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Comitato di Coordinamento provinciale può deferire il socio al Collegio provinciale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea regionale l'esclusione.

10. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

11. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum provinciale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività stabiliti e decisi dal Comitato di Coordinamento.
2. Il Comitato di Coordinamento provinciale può concedere deroghe nell'attribuzione della fascia di contribuzione dietro richiesta del socio qualora esso sia una federazione.
3. I Soci devono provvedere al versamento delle quote entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Comitato di Coordinamento provinciale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea provinciale, l'esclusione dal Forum. Contro la decisione dell'Assemblea provinciale è possibile inoltrare ricorso al Collegio provinciale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

ARTICOLO 6

Organi sociali

1. Sono organi del Forum:
 - a. l'Assemblea provinciale;
 - b. il Comitato di Coordinamento provinciale;
 - c. il/la Portavoce provinciale;
 - d. il Collegio provinciale di Garanzia, se istituito;
 - e. l'Organo di controllo, se e quando previsto dalla legge;
 - f. il Revisore Legale, se e quando previsto dalla legge;

ARTICOLO 7

Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze del Forum ed è convocata dal Portavoce o dal Comitato di Coordinamento provinciale almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 7 giorni.
2. Qualora il Comitato di Coordinamento provinciale non provveda, l'Assemblea provinciale è convocata su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

3. L'Assemblea provinciale è composta, con diritto di voto, da: un/una rappresentante per ogni Socio di cui all'art.4 comma 1; ogni Socio in regola con il versamento delle quote sociali ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
4. Ad ogni rappresentante spetta un voto. E' ammesso l'esercizio della delega tra i Soci; ogni organizzazione non può rappresentarne per delega più di uno. E' ammessa la delega interna da parte del Socio per l'indicazione del proprio rappresentante.
5. L'Assemblea provinciale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un/a suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/a Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/a segretario//a che ha il compito di redigere il verbale.
6. L'Assemblea provinciale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
7. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea provinciale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 8

Compiti dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale:
 - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Regionale e Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
 - b) elegge, ogni tre anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Comitato di Coordinamento provinciale e approvato dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:
 - I. da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti del Comitato di Coordinamento provinciale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci.
 - II. i componenti dell'Organo di Controllo, se e quando previsto per legge
 - III. il Revisore legale, se e quando previsto per legge;
 - IV. i componenti del Collegio provinciale di Garanzia, se istituito.
 - c) sostituisce, i componenti del Comitato di Coordinamento provinciale che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;
 - d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Comitato di Coordinamento provinciale e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio provinciale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea provinciale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio provinciale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
 - e) delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;
 - f) approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, su proposta del Comitato di Coordinamento e decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio provinciale di Garanzia, se istituito. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea provinciale.

- i) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dal suo Regolamento.
 2. L'Assemblea provinciale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. I lavori dell'Assemblea provinciale sono disciplinati da un apposito regolamento attuativo dello Statuto dalla stessa adottato e approvato, proposto dal Coordinamento provinciale.
 4. L'assemblea provinciale straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
 5. La partecipazione all'Assemblea provinciale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

ARTICOLO 9

Comitato di Coordinamento provinciale

1. Il Comitato di Coordinamento provinciale è composto secondo quanto previsto all'art 8 comma 1. Lett. b) punti I.
2. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati.
3. I componenti del Comitato di Coordinamento provinciale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea provinciale.
4. Il Comitato di Coordinamento provinciale elegge, nella prima seduta utile, il/la Portavoce, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
5. Il Comitato di Coordinamento provinciale, su proposta del/della Portavoce, può nominare e revocare il/la Direttore/Direttrice.
6. Al Comitato di Coordinamento provinciale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea provinciale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statuari del Forum. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.
7. In particolare, è compito del Comitato di Coordinamento provinciale:
 - a) predisporre le proposte del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dando informazione alla prima assemblea utile.
 - c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore del Forum;
 - d) delibera sull'ammissione delle domande di nuovi soci.
8. Il Comitato di Coordinamento provinciale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

9. Il Comitato di Coordinamento provinciale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche in video conferenza. Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento provinciale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
10. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
11. L'adunanza del Comitato di Coordinamento provinciale è presieduta dal/dalla Portavoce provinciale o, in sua assenza, dal/dalla componente del Comitato di Coordinamento provinciale più anziano/a di età.
12. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/a Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce provinciale o suo/a sostituto/a e dal/dalla Segretario/a.
13. Il/la Portavoce provinciale, o suo/a sostituto/a di cui al precedente comma 9. e il/la segretario/a che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
14. Il Comitato di Coordinamento provinciale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato di Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
16. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
17. Su proposta del/della Portavoce provinciale, il Comitato di Coordinamento provinciale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di due a un massimo di quattro componenti del Coordinamento provinciale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea provinciale e del Comitato di Coordinamento provinciale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal/dalla Portavoce, partecipa il/la Direttore/Direttrice.

ARTICOLO 10

Il/La Portavoce provinciale

1. Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Comitato di Coordinamento provinciale.
2. Il/La Portavoce esprime l'unità politica del Forum e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni provinciale.
3. Il/la Portavoce provinciale assicura la direzione delle attività del Forum così come definite dall'Assemblea provinciale e dal Comitato di Coordinamento provinciale.

4. L'incarico di Portavoce provinciale non può essere ricoperto per più di 2 mandati.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento provinciale.
6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Comitato di Coordinamento provinciale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuova/o Portavoce provinciale.

ARTICOLO 11

L'Organo di Controllo (se previsto)

1. L'Assemblea provinciale può nominare, nei casi previsti dalla legge un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. I componenti sono proposti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea provinciale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.
4. E' regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs.117/2017.
6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum.
8. I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea regionale solo per giusta causa.
9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea provinciale.

ARTICOLO 12

Revisore Legale (se previsto)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 13

Collegio provinciale di Garanzia (se istituito)

1. Il Collegio provinciale di Garanzia, se istituito, è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea provinciale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento provinciale e al Organo di Controllo.
2. Il Collegio provinciale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
3. Rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio provinciale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea provinciale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum provinciale del Terzo Settore.
6. Il Collegio provinciale di Garanzia, su istanza del Coordinamento provinciale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum provinciale del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea provinciale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio
7. La decisione del Collegio provinciale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Comitato di Coordinamento provinciale.
8. Il Collegio provinciale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
9. Il Collegio provinciale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
10. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea provinciale solo per giusta causa.
11. Il componente del Collegio provinciale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
12. I componenti del Collegio provinciale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea provinciale.
13. Laddove non istituito, le funzioni del Collegio Provinciale di Garanzia potranno essere assolve dal Collegio di Garanzia istituito in seno al Forum Regionale del Terzo Settore della Lombardia

ARTICOLO 14

Il/La Direttore/Direttrice

1. Il/La Direttore/Direttrice, se nominato, provvede al coordinamento delle attività del Forum, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. E' responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo/a stesso/a inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento provinciale, anche su specifiche questioni.
2. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a, su proposta del/della Portavoce, dal Comitato di Coordinamento provinciale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Comitato di Coordinamento provinciale.

ARTICOLO 15

Ufficio di Segreteria

E' affidato dal Comitato di Coordinamento a una delle organizzazioni che in esso sono rappresentate e ove necessario, può richiedere collaboratori esterni. E' coordinato dal Portavoce e ha i compiti di:

- essere punto di raccolta e diffusione della comunicazione interna al Forum e di collegamento con il Forum Regionale e con il Forum Nazionale;
- tenere la contabilità e la cassa del Forum;
- accogliere le quote associative;

- archiviare e tenere a disposizione degli interessati le adesioni, le relazioni, gli atti che riguardano l'attività del Forum.

ARTICOLO 16

Consulte

1. Il Comitato di Coordinamento provinciale può costituire, adottando un apposito Regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici o territoriali, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum provinciale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

Libri Sociali

1. Il Forum deve tenere:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea provinciale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento provinciale;
 - d) il libro eventuale delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
 - e) il libro eventuale delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio provinciale di Garanzia.
2. Il Forum dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.
3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio del Forum è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Forum trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative.
 - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
 - g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il Forum non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

1. Il bilancio del Forum deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento provinciale approva la proposta di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
4. Il Coordinamento provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato di Coordinamento provinciale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato di Coordinamento provinciale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
6. il bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Comitato di Coordinamento provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea provinciale.

ARTICOLO 21

Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche sociali, e alle funzioni di Direttore/Direttrice, l'Assemblea provinciale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

- 1) le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza relative a:
 - a) incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - b) parlamentare nazionale ed europeo;
 - c) ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;

- d) partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
 - e) partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
 - f) non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 - g) qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.
- 2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- 3) Le causa di incompatibilità e ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.

ARTICOLO 22

Relazioni con il Forum regionale del Terzo Settore

1. Il Forum costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, opera per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.
2. Il Forum è un'articolazione territoriale del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum regionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della provincia.
3. Il Forum ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore.
4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum provinciale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum regionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali.
5. In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concesso 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum regionale del Terzo Settore può avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali
6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale o regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum provinciale, il Coordinamento regionale può

deferire il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento da parte dell'Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.

7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum provinciale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea regionale, Il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
8. Il Forum entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a se. Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso della denominazione e del logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.
9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum provinciale del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento del Forum provinciale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea provinciale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum provinciale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs.117 3 luglio 2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.